REGOLAMENTO (CEE) N. 2331/85 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 1985

relativo alla fornitura di farina di frumento tenero all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82 (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio, del 19 febbraio 1985, che fissa le regole per l'applicazione nel 1985 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (5),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (7), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 12 marzo 1985 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (9); che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 54 del 23. 2. 1985, pag. 1.
(6) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(7) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(8) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(9) GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione :** 1985.
2. **Beneficiario :** UNHCR — Pakistan.
3. **Luogo o paese di destinazione :** Karachi.
4. **Prodotto da mobilitare :** frumento tenero.
5. **Quantitativo totale :** 35 000 t.
6. **Numero di partite :** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :**

   OBEA, rue de Trèves, B-1040 Bruxelles (telex 24076).
8. **Mobilitazione del prodotto :** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce :**

   Frumento tenero di qualità sana, leale e mercantile, esente da odori e da parassiti, che corrisponde :

   — alle qualità fisiche minime richieste per il frumento tenero panificabile in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1629/77 della Commissione (GU. n. L 181 del 21. 7. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2215/84 (GU n. L 203 del 31. 7. 1984), e il cui tenore di umidità non supera il 14,5 % ;

   — alle esigenze tecnologiche definite dal regolamento (CEE) n. 2062/81 della Commissione (GU n. L 201 del 22. 7. 1981).
10. **Condizionamento :**

    — alla rinfusa + 365 000 sacchi di iuta nuovi, vuoti, di un peso minimo di 930 g, di una capacità di 100 kg, 250 aghi e il filo necessario ;

    — iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :

    « WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / UNHCR / ASSISTANCE TO AFGHAN REFUGEES IN PAKISTAN / FOR DISTRIBUTION / KARACHI ».
11. **Porto d'imbarco :** uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna :** cif.
13. **Porto di sbarco :** Karachi.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 27 agosto 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco :** dal 20 settembre al 20 ottobre 1985.
17. **Importo della cauzione :** 6 ECU/tonnellata.

Note

1. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione in Pakistan ramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.
2. L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.